

Causa C-457/09

Claude Chartry

contro

État belge

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunal de première instance de Liège)

«Rinvio pregiudiziale — Art. 234 CE — Esame della conformità di una norma nazionale sia con il diritto dell’Unione che con la Costituzione nazionale — Normativa nazionale che prevede il carattere prioritario di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Necessità di un collegamento con il diritto dell’Unione — Manifesta incompetenza della Corte»

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 1° marzo 2011 I - 821

Massime dell’ordinanza

1. *Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Competenza dei giudici nazionali — Normativa nazionale che conferma carattere prioritario ad un procedimento incidentale nazionale di legittimità costituzionale — Inammissibilità — Presupposto (Art. 234 CE)*

2. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Domanda d'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione — Decisione nazionale che non presenta alcun elemento di collegamento con il diritto dell'Unione — Incompetenza della Corte (Art. 234 CE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 51, n. 1)*

1. L'art. 234 CE osta ad una normativa di uno Stato membro che instauri un procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale delle leggi nazionali, nei limiti in cui il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia l'effetto di impedire, tanto prima della trasmissione di una questione di legittimità costituzionale all'organo giurisdizionale nazionale incaricato di esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi quanto, eventualmente, dopo la decisione di tale organo giurisdizionale su detta questione, a tutti gli altri organi giurisdizionali nazionali di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte.

(v. punto 20)

2. La Corte di giustizia, adita in forza dell'art. 234 CE, è competente a pronunciarsi sull'interpretazione del Trattato nonché sulla validità e sull'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea. In tale ambito, la competenza della Corte è circoscritta all'esame delle sole disposizioni del diritto dell'Unione.

L'art. 51, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che le disposizioni della stessa si rivolgono agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Tale limitazione non è stata del resto modificata a seguito dell'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, a partire dalla quale, in forza del nuovo art. 6, n. 1, UE, la Carta ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Tale articolo precisa, infatti, che le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei Trattati.

Di conseguenza, la competenza della Corte per rispondere ad una domanda d'interpretazione dell'art. 6, n. 1, UE, nella sua versione precedente al Trattato di Lisbona, non risulta dimostrata, allorché la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che l'oggetto della controversia presenti un collegamento con il diritto dell'Unione.

(v. punti 21, 23-26)